

Signor Presidente, componenti il Comitato Esecutivo, colleghe e colleghi, noi e Voi ci apprestiamo a concludere la consiliatura e, come accade in ogni settore della vita, è tempo di bilanci, per interrogarci se e come abbiamo risposto alle attese di chi ci ha dato fiducia nel delegarci al compito da assolvere.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale che ho avuto l'onore di presiedere, è stato da Voi eletto nel dicembre 2021 ed ha annualmente illustrato il lavoro svolto. Infatti, il Cdn ancorché con funzioni autonome, è un organismo dell'Ordine nazionale dei giornalisti ed è giusto che al termine di ogni anno Voi siate informati dell'attività svolta, nello spirito della doverosa collaborazione tra due organi collegiali diversi dello stesso ente, pur nel doveroso rispetto delle loro prerogative, perché così si realizza al meglio la funzione di servizio alla professione.

Ma oggi, in vista della conclusione del mandato, oltre ad illustrarvi i dati relativi all'attività del 2024, ritengo pure opportuno consegnarvi il riassunto dell'intera consiliatura 2022, 2023 e 2024, che sta per concludersi, affidandovi qualche riflessione.

Lo faccio, esprimendo sin d'ora il ringraziamento per la fiducia riposta in ciascuno di noi ed alla quale tutti i colleghi del CDN hanno risposto con rigoroso impegno, assolvendo al loro compito - lasciatemelo dire - con dignità ed onore, come è doveroso, stante la delicatezza del ruolo ricoperto.

Venendo ai dati, nel 2024 ossia sino al 31 dicembre scorso, sono stati presentati 20 ricorsi al CDN: il doppio rispetto all'anno precedente, il 2023, quando ne furono depositati 10 e quasi dimezzando il numero dei reclami presentati nel 2022 allorché furono depositati 19 ricorsi. Quindi 19 nel 2022, 10 nel 2023, 20 nel 2024: c'è stata

dunque una risalita dei reclami presentati al CDN. La risalita del numero dei ricorsi nel 2024 è stata determinata dai procedimenti disciplinari per inadempimento alla formazione: nel corso dell'anno 2022 era pervenuto, infatti, n. 1 ricorso avverso sanzione per mancata FPC (dalla Toscana, triennio 2017/2019); nel corso dell'anno 2023 sono stati presentati n. 2 ricorsi avverso sanzione per mancata FPC (uno dalla Toscana e uno dal Trentino Alto Adige, triennio 2017/2019); nel corso dell'anno 2024 sono stati trasmessi n. 8 ricorsi avverso sanzione per mancata FPC (triennio 2017/2019: 4 pervenuti dal Lazio, 2 ricorsi pervenuti dal Veneto, n. 1 dalla Basilicata, n. 1 dall'Emilia Romagna). L'unico giudizio contro una sanzione disciplinare per inadempimento alla formazione, che ha visto il ricorrente vincere dinanzi al Tribunale di Venezia e soccombere con condanna alle spese dinanzi alla Corte d'Appello di Venezia, si è concluso quindi con la conferma della delibera impugnata e del giudizio sfavorevole, anche delle Aule di giustizia, verso gli inadempienti all'obbligo di formazione professionale, che tentano di forzare il dettato legislativo e regolamentare. Nel merito delle delibere assunte, nel 2024 il CDN ha preso 19 decisioni. Sono stati 15 i ricorsi respinti e per 11 di essi è stata confermata la sanzione inflitta dai Consigli di disciplina territoriali mentre per altri 4 la sanzione è stata ridotta; persiste ancora qualche criticità sulla procedura tant'è che il CDN in una decisione ha annullato la delibera di primo grado per violazione del diritto di difesa, disponendo il rinvio al Consiglio territoriale di competenza in diversa composizione; e in un'altra invece ha annullato la delibera di primo grado inflitta per vizi insanabili. Inoltre, un ricorso è stato dichiarato improcedibile per difetto di legittimazione attiva e quindi è divenuta esecutiva la radiazione.

Su questo caso mi soffermo perché richiama il problema della facoltà di rassegnare le dimissioni da parte di chi sta per subire una sanzione disciplinare pesante. I più anziani

tra di Voi ricorderanno il principio stabilito dalla Corte di Cassazione molti anni fa quando un giornalista del quale parlarono le cronache nazionali, prima della delibera di radiazione, si cancellò dall'ordine. In Consiglio nazionale allora sostenemmo che lo si sanzionava 'ora per allora', Tribunale e Corte d'Appello di Milano respinsero il suo ricorso ma la Cassazione ribadì il principio che le dimissioni vanificano il procedimento disciplinare.

Anche del caso affrontato dal CDN nel 2024 si è parlato in Italia, anche perché se ne sono interessati, per aspetti diversi, la magistratura ordinaria e un altro Ordine professionale: questo nostro ex collega non solo aveva costantemente partecipato con ruolo protagonista a trasmissioni televisive, pubblicizzando televendita di prodotti commerciali, ma aveva sostenuto la divulgazione di un metodo di cura – correlato all'assunzione dei rimedi posti in vendita – risultato, circostanza ancor più grave, basato su argomentazioni non supportate da evidenza scientifica, come decretato dal Consiglio Superiore di Sanità con apposita pronuncia.

Ebbene, il Consiglio Territoriale del Lazio – dopo precedenti pronunce di sospensione per le stesse ragioni – lo aveva radiato e lui aveva presentato al CDN ricorso eccependo di essersi cancellato dall'Ordine. A volte però le ciambelle non riescono col buco perché, dopo un minuzioso esame degli atti, abbiamo accertato che la richiesta di cancellazione era stata presentata lo stesso giorno della decisione del Cdt ma in orario successivo, come risultava dal verbale di chiusura del Cdt e dall'ora dell'invio della pec con le dimissioni, per cui il tentativo di evitare la radiazione è stato vanificato. Né ci risulta che abbia presentato ricorso alla magistratura, essendo la decisione di gennaio dello scorso anno.

Per un altro caso riguardante la Puglia invece abbiamo dovuto prendere atto delle dimissioni del ricorrente e dichiarare estinto il procedimento disciplinare.

Ora, il problema principale è legato al fatto che con la radiazione si mette una pietra tombale sull'appartenenza all'Ordine, salvo riabilitazione; con le dimissioni invece si può chiedere la reinscrizione senza attendere il lasso temporale per la riabilitazione, da qui la prassi di richiedere la cancellazione al fine di non incorrere in una sanzione disciplinare che incide per cinque anni sull'esercizio della professione.

Rilevo perciò con soddisfazione che la questione è stata affrontata, dopo un minuzioso lavoro svolto da parte della Commissione Giuridica presieduta dal collega Enrico Romagnoli, con l'approvazione da parte vostra del *Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti* che entrerà in vigore a giugno prossimo e nel quale, all'art. 37, si è stabilito che l'istruttoria disciplinare non conclusa per intervenuta cancellazione dall'Albo venga ripresa e portata a compimento nel caso di avvenuta reinscrizione del giornalista; si è inoltre ribadito un altro importante principio disciplinato nella Legge professionale secondo cui un giornalista non può chiedere il trasferimento ad altro Ordine regionale se è già avviato un procedimento disciplinare a suo carico. Confidiamo che queste regole così esplicitate e ribadite siano deterrenti di condotte in mala fede, che offendono la nostra professione e il nostro Ordine.

Per quanto riguarda, i dati dei due anni precedenti il 2024 ricordo, come già evidenziato lo scorso anno, che:

Nel **2022** sono pervenuti n. 19 ricorsi e sono state assunte 36 decisioni.

n. 25 ricorsi sono stati respinti

n. 2 ricorsi sono stati dichiarati irricevibili a causa della presentazione oltre il termine decadenziale;

n. 8 ricorsi sono stati accolti (n. 4 ricorsi sono stati accolti con annullamento della delibera nel merito; 4 delibere del CDT sono state annullate in rito per totale assenza di motivazione nel provvedimento finale o per inesistenza del fatto di contestazione).

n. 1 ricorso è stato presentato dal PG di Roma e ha determinato l'avvio dell'azione disciplinare del CDN, che si è conclusa con l'archiviazione.

Nel **2023** sono pervenuti n. 10 ricorsi ed il CDN ha emesso 21 delibere di cui:

n. 13 ricorsi sono stati respinti (per n. 8 è stata confermata la delibera del CDT e per n. 5 la sanzione è stata ridotta);

n. 4 delibere del Cdt sono state annullate con rinvio al Cdt in diversa composizione (violazione del diritto di difesa per capo di incolpazione irregolare o mancata audizione).

Prima di soffermarmi sui casi ricorrenti nei vari ricorsi vi devo dire che all'atto dell'insediamento del CDN (12 gennaio 2022) i ricorsi pendenti erano n. 34. Alla data odierna, 24 gennaio, i ricorsi pendenti sono 4 e ad oggi non sono stati presentati nuovi ricorsi. Se i tempi da rispettare per gli adempimenti di legge lo consentiranno e non perverranno altri ricorsi, sino alla fine del mandato la pendenza potrebbe ridursi a un ricorso.

Nel triennio concluso le vicende disciplinari ricorrenti sono state:

-Violazione delle norme a protezione dei minori e Carta di Treviso: prevalente la pubblicazione di dati non essenziali ai fini della ricostruzione di particolari vicende rendendo identificabile il minore indirettamente coinvolto nel fatto di cronaca, al punto alle volte di pubblicare persino l'abitazione dove si era consumata la tragedia;

-Violazione del divieto di pubblicità e scorretto uso dei social network

Si è riaffermato il principio che il giornalista non presta il suo volto o la sua immagine per fatti pubblicitari ed è sanzionabile anche se le fotografie o i post vengono pubblicati sul suo profilo social allorquando sponsorizza un brand o un esercizio commerciale.

Le delibere hanno inoltre affrontato temi che riguardano la pubblicità nativa e l'impossibilità per chi esercita la professione del giornalista di porsi al pubblico più vasto come influencer alimentando la reputazione on line di brand dall'indubbio valore economico. Questioni rilevanti che interrogano la definizione della professione del giornalista e impongono una riflessione sulla verifica dei requisiti per l'iscrizione o il mantenimento dello status di iscritto all'Albo;

-Inosservanza del principio di verità sostanziale dei fatti e verifica delle fonti: È un problema che conoscete: la rete lancia notizie, c'è chi le approfondisce, le analizza, le verifica, chi le riprende e le lancia. Spesso ascoltiamo giustificazioni come questa: "Ma la notizia l'aveva pubblicata quel giornale o trasmessa quella tv" ignorando che la responsabilità è personale, fatto salvo il diritto-dovere dell'Ordine regionale di verificare eventuali infrazioni da parte di altri.

Inoltre, purtroppo l'inseguimento dell'audience e dei gusti del pubblico, la comunicazione sempre più urlata, l'omogeneizzazione dello stile del messaggio giornalistico con quello televisivo, fenomeni innegabili e sempre più esasperati, il tutto a danno della qualità e della serietà del prodotto, si accompagnano spesso con la deformazione dei fatti e la creazione di eventi che alla fine non esistono; pseudo-fatti cioè oppure fatti deformati in quanto espressi in modo del tutto non corrispondente al vero che finiscono col determinare violazioni delle regole deontologiche;

-Inadempimento obbligo formativo: Molti si sono giustificati adducendo problemi personali e nelle nostre decisioni si è fatto presente che di ogni serio impedimento va data preventiva comunicazione all'Ordine di appartenenza nel corso del triennio e non a triennio concluso, come prevede il regolamento.

Addirittura non è mancato chi, iscritto anche ad altro Ordine Professionale, con estrema disinvoltura, in audizione, ci ha detto che, avendo adempiuto all'obbligo formativo per quell'Ordine riteneva assorbito anche quello per giornalista o che, dinanzi a tanti impegni, non aveva avuto il tempo necessario;

- Dal punto di vista procedurale, invece, **assenza di motivazione nel provvedimento finale o per inesistenza del fatto di contestazione o difetto nel capo di incolpazione.** Abbiamo dovuto annullare con rinvio o annullare direttamente dei provvedimenti con palesi violazioni del diritto di difesa.

Infatti, la mera enunciazione delle regole deontologiche, non accompagnata dall'esplicazione del modo e dei luoghi in cui tali regole sono state violate, rende il capo di incolpazione generico. Non basta dire: si apre il procedimento disciplinare in base ad un articolo o un esposto genericamente indicati senza indicare in dettaglio le parti nelle quali vi è stata la violazione delle norme. Così come nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire dinanzi all'organismo disciplinare.

Sarebbe perciò opportuno prevedere, per i colleghi che si apprestano a svolgere la funzione disciplinare, la partecipazione obbligatoria ad un corso formativo da effettuare all'inizio del mandato.

Come già ricordai l'anno scorso, vi è un prezioso lavoro svolto dalle colleghe Laura Trovellesi Cesana e Maria Zegarelli, le quali dopo ogni seduta del Consiglio, redigono le massime relative alle decisioni assunte tempestivamente, pubblicate sul sito dell'Ordine e poi nuovamente pubblicate sul Massimario. È un lavoro che rappresenta

subito, per gli iscritti desiderosi, l'evoluzione della giustizia domestica ed una verifica di ciò che si può fare e non si può fare.

Impugnative dinanzi alla Magistratura

Prima di fornire i dati relativi ai ricorsi in Tribunale, desidero ribadire che il ricorso all'Autorità Giudiziaria non interrompe l'immediata efficacia dei nostri provvedimenti. In sostanza, per il soggetto radiato o sospeso, la sanzione è efficace e spiega effetti fin dal momento della notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 21-quater della Legge 241/90. Gli interessati possono chiedere la sospensiva al Tribunale ma vi assicuro che per quanto mi risulta negli ultimi 20 anni, tale sospensiva mi risulta concessa una sola volta.

Il sistema di garanzie previsto nell'ordinamento prevede cinque gradi di giudizio (e possono diventare sei se la Corte di Cassazione restituisce gli atti ad una Corte di Appello) a cui si aggiungono i tempi del procedimento deontologico alcuni obbligati: 30 giorni per attendere il parere del PG e altrettanti perché l'incolpato contro-deduca a questo parere. Si può convenire che sul fatto che il meccanismo possa apparire complesso; tuttavia, qualsiasi proposta di modifica che potrà essere elaborata non dovrà sacrificare né l'autonomia che la Legge Gonella affida all'Ordine dei giornalisti nel valutare le violazioni deontologiche dei propri iscritti né il diritto di difesa dell'incolpato. Capisaldi irrinunciabili per la credibilità dell'azione disciplinare.

Vengo ai dati generali, con una doverosa premessa: questo Consiglio Nazionale ha sempre deliberato la costituzione in giudizio dell'Ordine dinanzi ad ogni ricorso contro provvedimenti disciplinari e questo è un fatto importante perché avete ritenuto di difendere in sede giurisdizionale le decisioni da noi assunte, condividendo i principi espressi nelle decisioni.

Nel merito: nell'arco della consiliatura iniziata a gennaio 2022, il CDN ha assunto in tutto 76 decisioni di cui 9 sono state impugnate dinanzi all'Autorità giudiziaria. Ebbene, nei giudizi di primo grado definiti sino ad oggi, sono state confermate le decisioni del CDN con condanne alle spese della controparte.

In particolare, nel 2022 sono state impugnate dinanzi all'Autorità Giudiziaria 5 decisioni del CDN. Di questi: un giudizio è stato dichiarato estinto; uno si è concluso con la conferma del provvedimento e la condanna alle spese del ricorrente al pagamento di 6.948,76 euro già corrisposti; uno si è concluso favorevolmente in primo grado con la condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.408,51 euro già corrisposti ma la giornalista ha presentato appello che tuttora pende dinanzi alla corte d'appello di Venezia; due, a seguito di impugnazione dell'estinzione, sono stati rimessi a ruolo e sono pendenti in tribunale, a Firenze.

Considerate le 28 decisioni negative del 2022 (25 ricorsi respinti + 2 dichiarati irricevibili + 1 archiviazione), la percentuale delle delibere impugnate in Tribunale è stata del 17,85%.

Per la prima volta nella storia dell'Ordine nessun provvedimento del 2023 è stato impugnato e mi auguro che condividiate con noi la soddisfazione per questo dato.

Rispetto ai provvedimenti del 2024, a fronte di 16 decisioni confermate di condotte deontologicamente scorrette, sono state impugnate n. 4 decisioni del CDN; tuttavia considerato che per uno di essi è stata convenuta una transazione stante la rinuncia della ricorrente al reclamo, le delibere del 2024 impugnate di fronte al Tribunale rappresentano il 18,75% del totale e sono tuttora pendenti.

Tutto questo lavoro, che vi ho illustrato a grandi linee è stato possibile grazie alla competenza, all'impegno, lasciatemelo dire al sacrificio dei colleghi che a casa (noi teniamo mediamente una riunione al mese) hanno spulciato carte, messo a confronto

tesi dell'accusa e difese, prove, controprove, dettagli a volte determinanti. La Vice Presidente Maria Zegarelli, che mi ha supportato e sopportato, con grande disponibilità, i colleghi che avevano già fatto parte del CdN come Laura Trovellesi Cesana, già Vice Presidente del compianto presidente Gianni Faustini, e Paolo Giovagnoni; Enzo Quaratino, Sara Salin e Gian Mario Sias (in ordine rigorosamente alfabetico) che si sono inseriti subito con grande disponibilità e professionalità in questo incarico. A ciascuno di loro devo dire grazie per la disponibilità ad un lavoro fatto di situazioni sempre nuove, una diversa dall'altra, di scrupolose analisi, di confronti a volte anche decisi, che però ha sempre trovato una sintesi; un lavoro che, senza il loro contributo, io non avrei potuto testimoniare oggi.

A sostegno di questa squadra vi è stato il supporto prezioso ed insostituibile dell'Ufficio, guidato dall'avv. Alessandra Torchia che ci ha consentito di rispondere, con lucida competenza, a delicate questioni giuridiche, preziosi pareri, scrupolosi aggiornamenti sulla legislazione, opportune analisi su eccezioni giuridiche sollevate dalle difese. Come prezioso è stato il lavoro di Segreteria della dr.ssa Ilenia Abbondanza, puntuale e tempestiva ad ogni richiesta e la collaborazione anche della dr.ssa Arianna Franceschi.

Mi avvio alla conclusione.

Lei, Presidente, è tornato spesso, nei suoi interventi sulla necessità del rispetto delle regole, come fondamento della professione. E fa bene! Non ci sono modalità diverse di essere giornalisti.

Il bagaglio deontologico è ciò che identifica il giornalista. Ed è in ragione dei valori dei quali è portatore che rischia di finire carcere o perdere la vita stessa.

Infatti, cari colleghi, la necessità di osservare la deontologia è oggi più che mai indispensabile perché il rispetto di queste regole da parte del giornalista contribuisce

alla sua credibilità e diventa essa stessa preconditione di libertà ed autonomia di esercizio della professione, di cui è custode l'Ordine dei giornalisti, la cui funzione deve essere sempre difesa da tutti gli iscritti dinanzi a ricorrenti tentativi di sminuirne il ruolo ed il prestigio.

Devo però dirVi che tra i tanti colleghi che hanno chiesto di essere ascoltati per procedimenti disciplinari vi sono stati due direttori di giornali nazionali. Ebbene, nell'audizione hanno avuto un atteggiamento di estrema disponibilità e cortesia, come si conviene a professionisti che credono nell'istituzione. Un dato più che confortante dinanzi a reazioni infastidite di colleghi anche molto noti dinanzi alla sola idea di essere sfiorati da un accertamento sulla condotta tenuta nell'esercizio della professione da parte dell'organo disciplinare competente.

Leggevo da qualche parte che secondo gli economisti la moneta buona scaccia quella cattiva, per cui l'unica strada possibile per fermare il rischio di una deriva in un momento difficile per questa professione è un'informazione migliore e universalmente riconosciuta per la propria attendibilità, nel rispetto della verità dei fatti e della personalità altrui.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, chi farà parte del nuovo Consiglio di Disciplina ne valorizzi sempre più il ruolo osservando il rigoroso riserbo sulle discussioni che si svolgono prima di assumere decisioni spesso sofferte; estraniandosi da stati d'animo particolari, da suggestioni emotive, soffermandosi sempre e solo sui fatti contestati col rigoroso riferimento alle norme che ci siamo date.

Il CdN è, infatti, l'ultima espressione della giustizia domestica, prima che il contenzioso disciplinare sia eventualmente trasferito, per la fase giurisdizionale, nelle aule dei tribunali.

Io che, assieme a Laura Trovellesi Cesana e Paolo Giovagnoni, ebbi l'onore di far parte del primo CdN ed in quello eletto sei mesi dopo per intervenuta scadenza elettorale, quando ebbi il piacere di conoscere ed apprezzare Maria Zegarelli, io che ho avuto il privilegio di essere chiamato a presiederlo in quest'ultima consiliatura, dopo due campioni del giornalismo come Rino Felappi e Gianni Faustini, consegno perciò a Voi, Consiglieri Nazionali, che ci avevate incaricati di questa delicata funzione, il rendiconto del lavoro collegialmente compiuto col prezioso supporto degli Uffici. Lo faccio nel ricordo di oltre 20 anni trascorsi qui, prima nel Consiglio Nazionale e nella Commissione Ricorsi che, come sapete, fino al 2012 istruiva anche i ricorsi disciplinari per il CNOG che allora era organo decidente.

Ebbene, vi confesso e che questi anni sono passati quasi d'incanto, con la sensazione per me che l'inizio sia stato solo ieri, come accade per le esperienze che ti segnano profondamente, facendole considerare parte della tua vita.

Grazie dell'attenzione e buona prosecuzione dei vostri lavori.

Roma/Lecce 24 gennaio 2025

IL PRESIDENTE CDN

Elio Donno